

## **Regione Toscana**

### **Legge Regionale 18 aprile 1995, n. 73**

#### **Interventi per i popoli Rom e Sinti**

(B.U.R. Toscana 28/4/1995, n. 33)

(omissis)

#### **ARTICOLO 3 (Modalità per l'accoglienza)**

1. Il PRAS individua i Comuni sede di accoglienza delle famiglie Rom e Sinti secondo criteri di equilibrata presenza sull'intero territorio regionale. A tal fine i Comuni, entro i termini stabiliti dal piano stesso:
  - a) realizzano apposite aree con i requisiti previsti dall'art. 4;
  - b) attuano interventi di recupero abitativo e di ristrutturazione di edifici pubblici e privati;
2. Gli interventi di cui al comma 1 formano contenuto prescrittivo del piano di indirizzo territoriale (PIT.), ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. 6 della LR 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del territorio"; in caso di mancato rispetto delle prescrizioni, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 10 della medesima LR 5/1995.
3. Al fine di salvaguardare il patrimonio culturale ed i modelli di vita dei Rom e Sinti, i Comuni privilegiano soluzioni di accoglimento per gruppi familiari.
4. Nell'ambito dei contenuti di cui al comma 2, sono individuate soluzioni urbanistiche idonee per i luoghi cimiteriali ed i luoghi destinati all'esercizio del culto.

(omissis)